

ATTO N. 1431

DISEGNO DI LEGGE
*di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 1452 del 23.10.2002)*

*“Ulteriore modificazione della legge regionale 18/11/1998, n. 37 – Norme in
materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo
19/11/1997, n. 422”*

*Depositato al Servizio Assistenza agli Organi,
Iter Procedimenti e Sistema Informativo il 31.10.2002*

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 31.10.2002



REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE-ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE DEL 18.11.98,N.37-NORME IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 19.11.97,N. 422-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

23/10/2002 n. 1452

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente	X	
MONELLI DANILO	Vice Presidente	X	
BOCCI GIANPIERO	Assessore	X	
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore		X
GIROLAMINI ADA	Assessore	X	
GROSSI GAIA	Assessore	X	
MADDOLI GIANFRANCO	Assessore	X	
RIOMMI VINCENZO	Assessore		X
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : BOCCI GIANPIERO

Direttore: TORTOIOLI LUCIANO

Segretario Verbalizzante : MANUALI PAOLA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore Regionale delle politiche Territoriali avente per oggetto: "Ulteriori modificazioni alla legge regionale del 18.11.1998, n.37:" Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19.11.1997 n. 422";

Tenuto conto del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato Legislativo, che si allegano;

Preso atto che il suddetto Disegno di Legge non comporta impegni finanziari per la Regione;

Viste le richieste delle aziende e le indicazioni emerse in sede consultiva da parte degli enti concedenti;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Ulteriori modificazioni alla legge regionale del 18.11.1998, n.37:" Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19.11.1997 n. 422" e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
2. di indicare l'Assessore Federico Di Bartolo di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;

IL DIRETTORE : ING. LUCIANO TORTORELLI

IL PRESIDENTE:

IL RELATORE:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:



Disegno di legge: Ulteriori modificazioni alla legge regionale del 18.11.98, n. 37: "Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19.11.1997, n. 422"



RELAZIONE

La L.R. 37/98 già modificata con LL.RR. 42/2000 e 3/2002, recepisce i principi della riforma dei trasporti fissati dal D.Lgs. 422/97. In particolare disciplina gli aspetti programmatori, organizzativi e gestionali dei servizi di trasporto pubblico locale sia ferroviari che su gomma.

Con riguardo alle modalità di affidamento dei servizi in narrativa la L.R. prevede l'espletamento di procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi del 2004 e la stipula dei relativi contratti di servizio fra aziende ed enti concedenti.

All'art. 24 comma 2 " *contenuto dei contratti di servizio e obblighi dell'affidatario dei servizi*" sono stati individuati gli obblighi a carico dell'impresa affidataria e fra questi alla lettera b) l'obbligo di "utilizzare mezzi e materiale rotabile aventi requisiti previsti dalle norme vigenti, in particolare autobus immatricolati da non più di quindici anni"; in altri termini in conformità al richiamato articolo, le aziende che parteciperanno alle gare, per quel che qui rileva, devono dimostrare la disponibilità di autobus con una anzianità di immatricolazione non superiore a quindici anni.


A tal riguardo, in vista dell'avvio delle procedure concorsuali e nel predisporre gli atti propedeutici all'espletamento di detto adempimento, è stato verificato che a livello nazionale, in generale, il parco autobus circolante non ha le caratteristiche, in termini di anzianità, individuate dalla legge regionale.

D'altra parte non esiste nell'ordinamento nazionale e comunitario nessuna norma che fissa il livello di anzianità del parco autobus circolante. L'eventuale esigenza riguardante gli anni di immatricolazione degli autobus

deve essere quindi esplicitata nel capitolato di gara.

E' anche il caso di ricordare che gli autobus sono sottoposti ai fini della sicurezza alla revisione annuale da parte della Motorizzazione Civile.

Pertanto, al fine di consentire la più ampia partecipazione possibile alle gare e quindi, in coerenza con il principio della concorrenzialità, assicurare agli enti locali la scelta fra un numero di offerte più elevato di quanto oggi presumibilmente la disposizione di cui all'art. 24 comma 2, lettera b) consente, si pone la necessità e urgenza di abrogare all'art. 24, comma 2, lettera b) già citata, le parole "in particolare autobus immatricolati da non più di quindici anni"




REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Modificazione della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37: "Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422".

COMITATO LEGISLATIVO

Il Presidente

Avv. Marco Rufini



Art. 1.

(Modificazione dell'articolo 24)

1. All'articolo 24, comma 2, lettera b) della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 sono soppresse le parole: ", in particolare autobus immatricolati da non più di 15 anni".



Perugia, 30 OTT. 2002

Per copia conforme
all'originale.



IL DIRIGENTE

